

cc  
21-7-011  
37

# **COMUNE DI CAPANNORI**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE**



# REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

## Indice

- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Tipologie di commercio su aree pubbliche
- Articolo 4 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare
- Articolo 5 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante
- Articolo 6 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
- Articolo 7 - Subingresso
- Articolo 8 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 9 - Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 10 - Posteggi riservati
- Articolo 11 - Autorizzazione temporanea di mercati
- Articolo 12 - Concessione temporanea di posteggio
- Articolo 13 - Mercati straordinari
- Articolo 14 - Assegnazione dei posteggi
- Articolo 15 - Trasferimento di mercato e di posteggio
- Articolo 16 - Scambio di posteggio e variazioni degli spazi di mercato
- Articolo 17 - Calcolo delle presenze nei mercati e nelle fiere
- Articolo 18 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 19 - Modalità di svolgimento del commercio su posteggio
- Articolo 20 - Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 21 - Orari
- Articolo 22 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Articolo 23 - Sanzioni



## Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 art. 40 comma 5.

## Articolo 2 Definizioni

1. ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **Legge Regionale**: la Legge Regionale n. 28 del 7 Febbraio 2005 e s.m.i. dal titolo "codice del commercio testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti";
- b) Per **commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- c) Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) Per **mercato**: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Piano/Regolamento Comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) Per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi, salvo quanto previsto dal Piano/regolamento Comunale;
- f) Per **posteggio**: le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) Per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- h) Per **fiera**: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) Per **fiera promozionale**: la manifestazione commerciale, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.;
- j) Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) Per **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
- l) Per **presenze in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

m) Per **spunta**: operazione con la quale dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione temporanea, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi di operatori abilitati al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

### **Articolo 3**

#### **Tipologie di commercio su aree pubbliche**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
  - ◆ su posteggi dati in concessione;
  - ◆ in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuata in forma itinerante.

### **Articolo 4**

#### **Esercizio dell'attività in assenza del titolare**

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori;
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità degli artt. 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo.

### **Articolo 5**

#### **Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Colui che intende iniziare l'attività di vendita in forma itinerante deve presentare, segnalazione certificata di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente, presso il comune di residenza o presso il comune in cui intende iniziare l'attività ;
2. L'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della segnalazione;
3. La segnalazione certificata di Inizio Attività abilita anche:
  - ◆ all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento e svago;
  - ◆ all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
  - ◆ alla partecipazione di fiere;
4. La segnalazione certificata di Inizio Attività deve contenere di norma :
  - i dati del richiedente,
  - la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali del richiedente e dei soci amministratori,
  - la dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali, ove necessari per il settore alimentare,
  - la documentazione per la registrazione sanitaria se trattasi di commercio nel settore alimentare, con o senza somministrazione ;
5. Nel caso in cui la documentazione non sia completa, l'ufficio competente provvede a richiedere le dovute integrazioni ed i termini del procedimento vengono sospesi secondo le modalità previste

dall'art. 19 della legge 241/90 e dal regolamento comunale in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

6. Il Comune predispone apposita modulistica, visibile sul sito internet comunale, per rendere trasparente le procedure e la documentazione richiesta.

#### **Articolo 6**

#### **Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari**

1. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 e ogni attività dovrà essere registrata presso l'ASL;
2. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo;
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

#### **Articolo 7**

#### **Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta per il subentrante il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo. La comunicazione di subingresso, deve essere presentata al Comune nei termini e con le modalità previste dalla legge Regionale;
2. La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

#### **Articolo 8**


#### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non sia di ostacolo al traffico;
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle. È l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

#### **Articolo 9**

#### **Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. Il Comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene in particolare:
  - ♦ La ricognizione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, e posteggi fuori mercato;



L'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato e la loro composizione, distinguendo tra la categoria merceologica alimentare e non alimentare e il numero dei posteggi riservati. Tale composizione può subire modifiche a seguito della verifica, tramite bando pubblico, della effettiva disponibilità di operatori a partecipare e dell'assegnazione dei posteggi;

2. Il Piano è approvato previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative;
3. Il Piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione, fatta salva le modifiche di carattere organizzativo per migliorie e razionalizzazione delle aree di mercato, e le modifiche della composizione che si verificano a seguito del bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi;
4. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il Comune può affidare la gestione dei mercati, fiere e fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con procedure ad evidenza pubblica.

#### **Articolo 10**

##### **Posteggi riservati**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:
  - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
  - b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
2. Il Comune può riservare, nei mercati e nelle fiere, posteggi a soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato e fiera.

#### **Articolo 11**

##### **Autorizzazione temporanea di mercati**

1. Possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'organizzazione di fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività o aventi la finalità di promozione e valorizzazione dei centri storici o specifiche aree urbane, o aree rurali nonché attività culturali, economiche e sociali e promozione di particolari tipologie merceologiche o produttive;
2. La Giunta Comunale approva, con cadenza annuale, un elenco delle manifestazioni commerciali organizzate da soggetti privati, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative; l'elenco può essere aggiornato con le stesse modalità dell'approvazione;
3. I soggetti promotori, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 13 della L.R.28/2005 e successive integrazioni e modificazioni, per richiedere l'inserimento nell'elenco, presentano un progetto di realizzazione della manifestazione commerciale da realizzarsi nell'anno in corso;
4. Il progetto evidenzia la finalità della manifestazione commerciale, individua l'area con idonee condizioni di viabilità e di traffico, la tipologia merceologica ed il numero di posteggi da assegnare nel rispetto delle regole di funzionamento del commercio su aree pubbliche previste dalla suddetta legge regionale;

Subordinatamente all'inserimento del progetto nell'elenco annuale, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico rilascia l'autorizzazione temporanea allo svolgimento della manifestazione commerciale;

6. L'assegnazione dei posteggi nonché la gestione del mercato è a cura degli organizzatori che applicano i criteri stabiliti dalla normativa regionale;

7. Resta salva la facoltà del Comune di non consentire l'effettuazione del mercato quando è ritenuta necessaria per ragioni sopravvenute di pubblico interesse.

## Articolo 12

### Concessione temporanea di posteggio

1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
2. Le concessioni temporanee sono assegnate secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa regionale e dal presente regolamento, prevedendo forme di pubblicità rese note sul sito internet del comune;
3. In occasione di festività o particolari eventi si possono rilasciare altresì concessioni temporanee di posteggio fuori mercato, su richiesta degli operatori interessati, a condizione che l'area adibita sia idonea e non sia di intralcio alla viabilità e traffico.

## Articolo 13

### Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi;
2. L'ordinanza sindacale di istituzione del mercato straordinario, per motivate e particolari esigenze, potrà disporre ulteriori criteri per la partecipazione e lo svolgimento;
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari si considerano assenze giustificate; mentre sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

## Articolo 14

### Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere, e posteggi fuori mercato avviene tramite bando comunale e la formulazione delle graduatorie che tiene conto dei criteri previsti dalla normativa regionale:
  - ◆ maggiore numero di presenze maturate nell'ambito del mercato, nella fiera, nel posteggio fuori mercato;
  - ◆ a parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio attività che risulta dal registro delle imprese;
  - ◆ a parità dei criteri suddetti si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di arrivo al protocollo generale del comune se consegnate a mano o alla data di spedizione se inviate tramite servizio postale;
2. I bandi di cui al comma 1 sono inviati alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno;
3. Per ogni mercato o fiera l'ufficio competente redige graduatorie distinte per settore merceologico (alimentare e non alimentare) e per le riserve previste. I posteggi riservati ai produttori agricoli,

in assenza di domande di questi operatori , vengono assegnati in subordine ad operatori operanti nel settore alimentare inseriti nella graduatoria specifica di quest'ultimo settore ;  
4. Le concessioni hanno la validità stabilita delle leggi.

#### **Articolo 15**

##### **Trasferimento di mercato e di posteggio**

1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e fiere;
2. Il Comune consulta le organizzazioni imprenditoriali del commercio , le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative e definisce congrui termini per le nuove collocazioni;
3. Qualora si renda necessario per allestimenti temporanei di pubblico interesse uno spostamento temporaneo di posteggio il Comune assegna al concessionario un idoneo spazio nell'area del mercato .

#### **Articolo 16**

##### **Scambio di posteggio e variazioni degli spazi di mercato**

1. Sono possibili scambi tra concessionari finalizzati ad occupare spazi liberi e migliorare la logistica dei posteggi;
2. Gli scambi sono effettuati su base volontaria e con il consenso degli operatori interessati ;
3. Nell'ambito delle aree individuate dal Piano lo spazio destinato ai posteggi può essere modificato, per motivi di pubblico interesse o una migliore organizzazione, a cura del dirigente del servizio preposto, sentite le Associazioni di categoria degli operatori interessati.

#### **Articolo 17**

##### **Calcolo delle presenze nei mercati e nelle fiere**

1. La registrazione delle presenze e' effettuata dalla Polizia Municipale, o da altri incaricati dalla Amministrazione Comunale, mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo;
2. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite;
3. Nelle fiere è obbligatoria la presenza dell'operatore per tutta la durata dell'evento. In caso contrario salvo casi di forza maggiore, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

#### **Articolo 18**

##### **Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o fiera , adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenza nel mercato o fiera stessa. A parità di anzianità si tiene conto delle altri criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi di cui al precedente art. 14 comma 1;



2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e altri posteggi riservati occasionalmente liberi è effettuata dal Comune prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e in subordine ad altri soggetti e comunque secondo le modalità di cui al comma 1 ;
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature e arredi di proprietà del concessionario ;
4. I posteggi di mercati o fiere, nonché i posteggi fuori mercato, di nuova istituzione individuati dal Piano, non possono essere assegnati fino all'espletamento del primo concorso pubblico per il rilascio della concessione.

#### **Articolo 19**

##### **Modalità di svolgimento del commercio su posteggio**

1. I concessionari e gli assegnatari temporanei di posteggio in un mercato o fiera non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e comunque qualsiasi altro spazio non indicato in concessione;
2. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2.5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento ;
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo al pubblico ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

#### **Articolo 20**

##### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento dei mercati e delle Fiere, individuate ai sensi del Piano Comunale sono soggette ai necessari provvedimenti di viabilità, determinati con apposita ordinanza emanata ai sensi della normativa vigente sulla circolazione stradale, con contestuale divieto di sosta con rimozione.

#### **Articolo 21**


##### **Orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

#### **Articolo 22**

##### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione di suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti comunali vigenti ;



**Articolo 23**  
**Sanzioni**

1. Le sanzioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stabilite dalla normativa settoriale vigente .